

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. PIETRO DI PALMA**  
**VIA CROCI, 31**  
**pec: pietro.dipalma@pec.ordineavvocatitrani.it**  
**tel/fax 0883 564429-CELL. 3311043442**  
**76123 ANDRIA BT**  
**CF DPLPTR73B28A285J**

**COPIA**

**ON.LE TRIBUNALE DI TRANI**

**ATTO DI CITAZIONE**

La sig.ra **FUSIELLO RAFFAELLA**, nata in Andria BT il 21.03.1944 (CF: FSLRFL44C61A285W) ed ivi residente in Via P. Matteucci n.22, elettivamente domiciliata in Andria BT in Via Croci n. 31 presso lo Studio dell'Avv. Pietro di Palma del Foro di Trani (CF: DPLPTR73B28A285J) che, la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto, il quale, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento civile al n. di tel/fax 0883 564429 - pec:pietro.dipalma@pec.ordineavvocatitrani.it – espone,

**PREMESSO CHE**

A)- L'istante gode e possiede, uti dominus, da oltre vent'anni un vano sito nel Comune di Andria BT alla Via Pontremoli n. 8, censito nel catasto urbano di detto Comune al foglio di mappa n. 212 part.IIa n. 173, sub 2 (Visura storica per immobile in All. 1).

B)- In particolare trattasi di un vano di mq 27 adiacente alla proprietà dell'istante, posta ad angolo tra le Vie Carmine e Pontremoli, posseduto dai genitori della istante ininterrottamente e pacificamente sin dal 1930 e successivamente dall'istante a partire dalla loro morte. (Foto stato dei luoghi All.2).

C)- Tale possesso si è concretizzato nell'aver l'istante utilizzato il predetto vano come deposito soprattutto per l'assenza nello stesso dei servizi di prima necessità quali acqua, elettricità e servizi igienici, ma non si esclude che in passato all'incirca intorno agli anni '40 i propri genitori lo avessero utilizzato anche a fini abitativi.

COMUNE DI TRANI  
n. 2088 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13-04-18 al 21-10-18 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani,

L'Addatto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. PIETRO DI PALMA**  
**VIA CROCI, 31**  
**pec: [pietro.dipalma@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:pietro.dipalma@pec.ordineavvocatitrani.it)**  
**tel/fax 0883 564429-CELL. 3311043442**  
**76123 ANDRIA BT**  
**CF DPLPTR73B28A285J**

D)- Dalle visure ipocatastali effettuate il predetto immobile è ancora intestato a Labroca Addolorata Fu Lorenzo nata in Andria BT in data 03.04.1886 ed ivi deceduta in data 08.03.1947 come da estratto per riassunto dell'atto di morte dell'anno 1947 (All.3).

Non risultano movimentazioni e/o trasferimenti di diritti reali o di altra natura sull'immobile sin dal 1934.

E)- Attraverso una ricostruzione storica degli atti relativi all'immobile de – quo si è potuto accertare come lo stesso perveniva a Labroca Addolorata Fu Lorenzo in seguito alla morte della sorella Labroca Maria Fu Lorenzo come si evince dal certificato di eseguita denuncia di successione e di pagamento tasse del 24.03.1934 (All. 4).

Per effetto della predetta denuncia di successione perveniva a Labroca Addolorata Fu Lorenzo tra gli altri beni la metà dell'altra casa in abitato di Andria al 2° vicolo Carmine n. 8, in catasto alla partita 13131 mappa 2994/2 del valore di £ 350.

F)- Dalla scheda catastale estratta presso gli archivi di stato si evince come il 2° vicolo Carmine n. 8, in catasto al foglio di mappa n. 37 part.lla 2024 sub. 2 sia poi divenuto Via Pontremoli n. 8 (All. 5).

G)- Dall'estratto per riassunto dell'atto di morte di Labroca Addolorata Fu Lorenzo si evince che la stessa intestataria moriva nubile in data 08.03.1947 mentre dalla situazione di famiglia originaria rilasciato dal Comune di Andria si evince che Labroca Addolorata fu Lorenzo avesse un'unica sorella Labroca Maria fu Lorenzo deceduta nubile in data 26.04.1933 (All.6).

H)-Dalle testimonianze storiche raccolte la sig.ina Labroca Addolorata Fu Lorenzo venne acudita dalla madre della istante ed il vano in cui ella

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. PIETRO DI PALMA**  
**VIA CROCI, 31**  
**pec: [pietro.dipalma@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:pietro.dipalma@pec.ordineavvocatitrani.it)**  
**tel/fax 0883 564429-CELL. 3311043442**  
**76123 ANDRIA BT**  
**CF DPLPTR73B28A285J**

risiedeva di Via Pontremoli n. 8 alla sua morte, pervenne di fatto alla madre dell'istante, senza alcun atto formale di trasferimento.

D)- Essendosi concretati tutti gli elementi affinché il possesso trapassi in piena proprietà con l'ausilio delle disposizioni di legge, l'istante chiede di essere dichiarata proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione del vano di mq 27 sito in abitato di Andria BT in Via Pontremoli n. 8, censito nel NCEU di detto Comune al Foglio n. 215, part.lla n. 173, sub 2.

L)- Rendendosi necessario, nonostante le ricerche effettuate che escludono parenti nella zona, notificare il presente atto ex. art. 150 c.p.c per pubblici proclami.

Tutto ciò premesso, l'istante attore, ut supra rappresentato e difeso,

#### **CITA**

Gli eredi di Labroca Addolorata Fu Lorenzo, collettivamente e impersonalmente, mediante notifica per pubblici proclami come da istanza in calce al presente atto, a comparire innanzi al **TRIBUNALE DI TRANI** il giorno **18.02.2019** ore di rito, giudice a designarsi, con invito a costituirsi in cancelleria nei termini di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre i termini suddetti incorreranno nelle preclusioni e nelle decadenze di cui agli artt.li 38 e 167 c.p.c. il tutto al fine di ottenere da parte del Giudice adito le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

1- Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trani, contrarii reiectis, dichiarare l'istante attore sig.ra Fusiello Raffaella, nata in Andria BT il 21.03.1944 (CF: FSL RFL 44C 61A 285W) ed ivi residente in Via Matteotti n. 22, proprietaria esclusiva per maturata usucapione dell'immobile composto da un vano sito

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. PIETRO DI PALMA**  
**VIA CROCI, 31**  
**pec: [pietro.dipalma@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:pietro.dipalma@pec.ordineavvocatitrani.it)**  
**tel/fax 0883 564429-CELL. 3311043442**  
**76123 ANDRIA BT**  
**CF DPLPTR73B28A285J**

in Andria BT in Via Pontremoli n. 8, censito nel catasto urbano di detto Comune al Foglio di mappa n. 215, part.lla n. 173, sub. 2 catastalmente intestato a Labroca Addolorata Fu Lorenzo, deceduta nubile in Andria BT in data 08.03.1947.

Voglia altresì ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Trani (ex conservatoria dei RR.II.) con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

Con vittoria di spese ed onorari di causa in caso di opposizione.

In via istruttoria si chiede:

Ammettere prove per testi sui seguenti capitoli di prova:

Vero che la sig.ra Fusiello Raffaella ha sempre goduto e posseduto in modo esclusivo e pacifico e continuato da oltre 20 anni l'immobile sito in Andria BT alla Via Pontremoli n. 8?

Vero che la sig.ra Fusiello Raffaella sin dal 1970 e prima di lei la madre hanno posseduto il predetto immobile comportandosi nei confronti di chiunque come i veri e soli proprietari?

Si indicano a testi i sigg.ri Sgaramella Vincenzo, residente in Andria in Via Carmine n.86 ed il sig. Del Mastro Sabino, residente in Andria BT in Via Pontremoli n. 42.

B) - Si deposita la seguente documentazione:

- 1)-Visura storia per immobile Fg 212 part.lla n 173 sub 2;
- 2)-Foto stato dei luoghi;
- 3)-Estratto per riassunto dell'atto di morte di Labroca Addolorata fu Lorenzo;
- 4)-Certificato di eseguita denuncia e di pagamento tasse del 24.03.1934;

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. PIETRO DI PALMA**  
**VIA CROCI, 31**  
**pec: [pietro.dipalma@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:pietro.dipalma@pec.ordineavvocatitrani.it)**  
**tel/fax 0883 564429-CELL. 3311043442**  
**76123 ANDRIA BT**  
**CF DPLPTR73B28A285J**

5)-Scheda catastale immobile Via Pontremoli n. 8;

6)-Situazione di famiglia originaria di Labroca Lorenzo del 14.03.2018;

7)-Copia Carta d'identità sig.ra Fusiello Raffaella.

Con riserva di ogni altra richiesta istruttoria in seguito ad opposizione.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115 del 30.05.2002 e succ. mod. si dichiara che il valore della presente controversia è pari a € 10.122,00= e che pertanto il contributo unificato versato è di € 237,00=.

Andria data del deposito.

Il difensore

~~(Avv. Pietro Di Palma)~~

5

Che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Trani voglia autorizzare la notificazione dell'atto introduttivo per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. indicando altresì i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale dell'atto.

6

STUDIO LEGALE  
AVV. PIETRO DI PALMA  
VIA CROCI, 31  
76123 ANDRIA(BT)  
Tel/Fax 0883564429 e-mail [pietro.dipalma@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:pietro.dipalma@pec.ordineavvocatitrani.it)  
CF: DPLPTR73B28A285J

### MANDATO AD LITEM

Il/La sottoscritto/a sig. **FUSIELLO RAFFAELLA**, nata in Andria BT il 21.03.1944 (Cf: FSL RFL 44C 61 A285 W), e residente in Andria BT in Via P. Matteucci n. 22, reso/a edotto/a di quanto previsto in materia di mediazione e di negoziazione assistita e dei benefici fiscali connessi, come da informativa sottoscritta ed allegata al presente atto, delego l'Avv. Pietro Di Palma del Foro di Trani, affinché mi assista e mi difenda, anche in via stragiudiziale, in ogni stato e grado del presente

Associazione per la Soluzione delle Controversie **As-Connet** Iscritta al n. 53 del R.O.C. del Ministero di Giustizia  
Sede legale: 80133 Napoli - Via cervantes, 64 Rec. Tel. 3477347248 skype: asconnet  
p.iva 02259560742 - c.f. 90035740746  
e-mail: [asconnet@as-connet.net](mailto:asconnet@as-connet.net) / [asconnet@pec.as-connet.net](mailto:asconnet@pec.as-connet.net) sito: [www.as-connet.net](http://www.as-connet.net)

DELLA SEDE/MEDIATORE

Napoli, martedì 26 giugno 2018

TUTTI GLI EREDI DI LABROCA ADDOLORATA A MEZZO  
PUBBLICAZIONE GU

### INVITO A PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CIVILE

AS.ANNO2018N.5969

Si avvisa il/la destinatario/a della presente che in data martedì 26 giugno 2018 alle ore è stata presentata, presso una sede o articolazione dell'Organismo, nel luogo del giudice territorialmente competente, una domanda per accedere alla mediazione ex Dlgs 28/2010, in quanto la procedura è "DELEGATA", per raggiungere un accordo amichevole tra:

(parte/i istante/i) FUSIELLO RAFFAELLA, ANDRIA IL 21/03/1944 - ;

(parte/i convocata/e) TUTTI GLI EREDI DI LABROCA ADDOLORATA A MEZZO PUBBLICAZIONE GU, -

sulla controversia in atto, avente ad **OGGETTO: usucapione immobile sito in Andria alla Via Pontremoli, 8 CTU fg 212 p.lla 173 sub 2**

Il Tribunale ha autorizzato la convocazione a mezzo Pubblici Proclami **PER I SEGUENTI MOTIVI: possesso ultraventennale uti dominus**

N.B. Se la mediazione è delegata dal giudice, l'oggetto ed i motivi sono gli stessi della domanda giudiziale (TRANI \_1412/2018)

Il procedimento di mediazione è teso alla composizione della controversia ed alla possibilità di raggiungere un accordo amichevole, onde evitare una azione giudiziale, con risparmio di costi e di tempi.

L'Organismo ha incaricato del procedimento il mediatore:

**Losito Francesco**, e-mail [asconnetandria8@libero.it](mailto:asconnetandria8@libero.it) -tel. 327 5485666 e COMEDIATORE: , fissando il primo incontro tra le parti per il giorno: **martedì 07 agosto 2018** alle ore **18:00:00** presso la sede o articolazione dell'Organismo in: **Andria (BT)-76123-Via Solone, 46 piano 1 int. a; rec.tel: 327 5485666- email: asconnetandria8@libero.it.**

Gli incontri di mediazione si potranno svolgere anche in videoconferenza, senza aggravio di costi.

Qualora la parte convocata intenda aderire dovrà versare, prima della data fissata per il primo incontro, l'importo di € **€61,00** (iva compresa), per le spese. Prima della sottoscrizione del verbale conclusivo, ciascuna parte verserà le ulteriori

spese di mediazione di € **€292,80** (iva compresa)\*, calcolate sul valore della controversia di € **€10.122,00/**, come indicato

da parte istante. Il primo versamento ed i successivi dovranno essere effettuati mediante bonifico su c/c bancario intestato "ASSOCIAZIONE AS-CONNED" IBAN; IT 15 X 05424 03401 000000152846 oppure sul c/c postale n. 97942551, direttamente dalle parti e non dai loro rappresentanti, onde poter usufruire del rimborso fiscale.

Le parti debbono partecipare personalmente all'intero procedimento ed essere assistite dai loro avvocati. (vedi nota 10)

L'adesione alla procedura comporta l'accettazione dei regolamenti dell'Organismo.

**Per le controversie condominiali vedi la nota n. 3**

#### NOTE:

Qualsiasi comunicazione riguardo questo procedimento deve essere inviata **direttamente al mediatore** incaricato. (vedi nota 5)

Con invito al leggere con attenzione le AVVERTENZE, restiamo a Sua disposizione per ogni chiarimento e le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Organismo (avv. Carlo Penna)





#### AVVERTENZE

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi

- 1) Al procedimento di mediazione le parti debbono partecipare, per tutta la durata dello stesso personalmente ed assistite da un avvocato. Non sono ammesse procure, mandati o deleghe.
- 2) Al procedimento di mediazione si applicano le norme di legge (Dlgs 28/2010), i regolamenti e le tariffe proprie dell'Organismo che sono consultabili sul sito [www.as-connet.net](http://www.as-connet.net) o richiedibili presso una nostra sede. Con la partecipazione, anche al solo primo incontro, si hanno per conosciute ed accettate.
- 3) Gli amministratori di condominio debbono far pervenire **direttamente al mediatore**, entro la data fissata per il primo incontro, comunicazione della data fissata per l'assemblea del condominio che deve deliberare in merito. Successivamente, debbono far pervenire, senza indugio, il deliberato dell'assemblea, in base al quale il mediatore fissa la nuova data del primo incontro. La delibera di non accettazione del procedimento deve, comunque, essere comunicata al mediatore, al fine della valutazione, da parte del giudice dell'eventuale successivo giudizio, della mancata partecipazione al procedimento.
- 4) Qualora le parti ritengano la sede fissata dall'Organismo disagiata per la partecipazione agli incontri, possono indicare al Responsabile dell'Organismo un altro luogo per gli incontri. Se questo non è possibile o costituisce disagio per l'altra parte, l'Organismo propone che gli incontri si svolgano in videoconferenza.
- 5) Tutte le comunicazioni riguardo il procedimento, le memorie e la documentazione debbono essere inoltrate esclusivamente al mediatore incaricato, anche nelle more tra la ricezione dell'invito e la data fissata per il primo incontro. Se pervengono all'Organismo, sono acquisite al fascicolo del procedimento ma non sono trasmesse al mediatore che, pertanto, potrebbe non esserne a conoscenza. L'Organismo declina al proposito ogni responsabilità. La documentazione e le memorie prodotte debbono sempre indicare se siano riservate al solo mediatore oppure disponibili anche per l'altra parte. In mancanza di indicazione si presume che possono essere portate a conoscenza anche dell'altra parte.
- 6) Il procedimento di mediazione è assistito dalla più assoluta riservatezza. Tutto quello che è documentato o riferito durante gli incontri non può essere rivelato a chicchessia e il mediatore è tenuto al segreto professionale.
- 7) La determinazione dell'oggetto, dei motivi e del valore della controversia spetta alla parte istante. Tuttavia, la parte chiamata può, già al primo incontro, indicare un valore diverso. Tale diverso valore costituirà oggetto di valutazione e di accordo preventivo in sede di primo incontro.
- 8) Quanto versato dalle parti è interamente detraibile dalla dichiarazione dei redditi quale credito di imposta.
- 9) Il valore definito dall'accordo conciliativo è esente dall'imposta di registro sino a € 50.000
- 10) Se si ritiene che alla mediazione debbano partecipare anche altri soggetti, non indicati nell'istanza, la parte lo comunica al mediatore che provvede a inoltrare l'invito anche a queste. Se alcuna delle parti ritiene che al procedimento di mediazione debba essere chiamato un terzo in garanzia, può provvedere direttamente informandolo della mediazione, ovvero può autorizzare il mediatore ad invitare il terzo per suo conto.
- 11) La mancata partecipazione potrà essere valutata, in caso di successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116, 92 e 96 del codice di procedura civile, e, in ogni caso, il giudice condannerà la parte assente al pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato.
- 12) Qualora le parti chiamate sono più di una e tutte insieme costituiscono un unico centro di interesse, le spese di mediazione potranno essere suddivise tra le stesse.
- 13) Qualora, alcune delle parti si trovi nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, potranno presentare istanza all'Organismo, che accertatane la sussistenza, anche mediante informativa inoltrata alle autorità competenti, provvede all'ammissione.

\* LE SPESE DI MEDIAZIONE POTRANNO ESSERE AUMENTATE DEL 25% IN CASO DI SUCCESSO


**STUDIO LEGALE**  
**Avv. PIETRO DI PALMA**  
**VIA CROCI, 31**  
**pec: pietro.dipalma@pec.ordineavvocatitrani.it**  
**tel/fax 0883 564429-CELL. 3311043442**  
**76123 ANDRIA BT**  
**CF DPLPTR73B28A285J**

**RELATA DI NOTIFICA: TRAI II**

Ad istanza congiunta della sig.ra Fusiello Raffaella e del suo difensore Avv. Pietro Di Palma, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Trani, ho notificato copia dell'atto di citazione, del decreto per pubblici proclami e della domanda di mediazione, mediante affissione all'albo del Comune di Trani ex art. 150 c.p.c

8482 *Uff. g. Fusiello Raffaella*  
*us. 10830m . 10*

U.N.E.P.  
TRIBUNALE - TRANI  
CRON. N. \_\_\_\_\_ A-C  
SPECIFICA

*13/7/18* 

**13 LUG 2018**

*[Signature]*

UFFICIALE GIUDIZIARIO